C11962 - ALPITOUR/PRESS TOURS
Provvedimento n. 25114

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Alpitour S.p.A., pervenuta in data 12 settembre 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Alpitour S.p.A. (di seguito, Alpitour), di diritto italiano, è la società posta a capo dell'omonimo gruppo che opera nel settore del turismo fornendo pacchetti vacanze, anche attraverso una rete di agenzie di viaggio, servizi di trasporto aereo charter di passeggeri su rotte di medio/corto raggio nonché servizi di gestione alberghiera e ricettiva (villaggi vacanze). Alpitour si compone infatti delle quattro *business unit* di *tour operating*, distribuzione, *aviation* e alberghiero.

Il capitale sociale di Alpitour è detenuto da una pluralità di soci[1]. La partecipazione di maggioranza, pari al 52,65% del capitale sociale, è detenuta da Wish S.p.A. (di seguito, Wish), la quale non esercita attività diverse dalla gestione di partecipazioni in Alpitour.
Attraverso Wish, Alpitour è soggetta al controllo congiunto (indiretto) di Wise Venture SGR S.p.A. e ILP IIISCA SICAR (tramite la propria controllata Azurline S.à.r.L.), le quali detengono il 100% del capitale di Wish.

Il fatturato realizzato in Italia, nel 2013, da Alpitour e dai soggetti che ne detengono il controllo è stato pari a *[1-2]*[2] miliardi di euro.

Press Tours S.p.A. (di seguito Press Tours) è una società che opera nel settore dei servizi turistici e organizzazione viaggi, con particolare riferimento ai servizi di *tour operating* in prevalenza verso destinazioni del Sud America e della zona caraibica.
Il capitale sociale di Press Tours, al netto delle azioni proprie, è detenuto da tre persone fisiche.
Il fatturato realizzato in Italia da Press Tours nel 2013 è stato di *[49-100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Alpitour, dell'intero capitale sociale di Press Tours e, di conseguenza, del controllo esclusivo di quest'ultima società.
Parte integrante dell'operazione è un patto di non concorrenza in base al quale le tre persone fisiche attuali soci di Press Tours si obbligano, per un periodo di tre anni dal *closing* dell'operazione, a: i) non esercitare, in qualunque forma, direttamente o indirettamente, in via individuale e/o congiuntamente ad altri soggetti, nei territori dell'Unione Europea, del Sud e Centro America, dell'area mediterranea, del Nord Africa e dell'Oceano Indiano (di seguito, i Territori), attività in concorrenza effettiva con Alpitour o Press Tours; ii) non detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciari e/o soggetti interposti, partecipazioni in società o enti che svolgano nei Territori attività in concorrenza; iii) non contattare, direttamente o indirettamente, qualsiasi dipendente e/o collaboratore di Press Tours, al fine di sollecitare l'instaurarsi di un qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione tra i medesimi e soggetti diversi dalla società; iv) non porre in essere direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o fiduciari e/o soggetti interposti, atti diretti - in qualsiasi modo - a sviare la clientela della società.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e il fatturato realizzato dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza e l'obbligo di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla

1 *[Cfr. provv. n. 23297 dell'8 febbraio 2012, C11464 - Wise Venture Sgr- Ilp III Sca/Alpitour, in Boll. n. 6/12.]*

2 *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie[3]. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dai venditori vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultima il trasferimento dell'effettivo valore del ramo d'azienda. Ciò, tuttavia, a condizione che la durata sia limitata a due anni, in ragione del fatto che l'operazione comporta solo il trasferimento dell'avviamento in capo ad Alpitour[4].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

In considerazione delle attività svolte da Alpitour e da Press Tours, la presente operazione riguarda il settore turistico, il quale a sua volta comprende i seguenti mercati rilevanti: (i) servizi ricettivi alberghieri; (ii) servizi di trasporto mediante voli charter; (iii) servizi di Tour Operating e (iv) servizi di distribuzione attraverso agenzie di viaggi[5].
Mentre Alpitour è attiva su ciascuno dei mercati rilevanti sopra elencati, Press Tours svolge invece solo attività di Tour Operating essendo specializzato nella realizzazione e vendita di pacchetti turistici.
Il mercato del Tour Operating concerne l'organizzazione e la commercializzazione di pacchetti integrati di viaggi, comprendenti il trasporto, il soggiorno ed eventualmente altri servizi connessi con la fruizione della vacanza[6].
Detti pacchetti sono offerti dai *tour operator* alle agenzie di viaggio le quali, a loro volta, vendono i diversi servizi turistici, al dettaglio, ai consumatori finali.
Il mercato del *tour operating* può ritenersi di estensione nazionale, in quanto i pacchetti turistici sono in prevalenza realizzati in funzione delle preferenze dei consumatori nazionali e sono distribuiti da tour operator e da agenzie di viaggio localizzati su tutto il territorio nazionale[7].
Sul mercato così definito, ad Alpitour è attribuibile una quota pari al *[10-15%]*, mentre a Press Tours una quota *[inferiore all'1%]*. Sul medesimo mercato, sono attivi operatori di notevoli dimensioni, quali Costa Crociere, Eden Viaggi, Veratour, MSC Crociere, Settemari, Albitravel, InViaggi.
Inoltre, l'integrazione di Press Tours (presente nel solo mercato del *Tour Operating*) con Alpitour (presente anche negli altri tre mercati sopra individuati) può consentire alle parti la possibilità di: (i) consolidare le relazioni commerciali tra loro già esistenti nella fornitura di servizi di trasporto aereo di tipo "charter" per la realizzazione di pacchetti turistici; (ii) cooperare nella vendita di pacchetti turistici di rispettiva competenza attraverso la rete di agenzie gestite — direttamente o indirettamente — da Alpitour.
In ogni caso, alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a compromettere le attuali dinamiche concorrenziali, in ragione della limitata quota di mercato delle parti e dell'esistenza di numerosi e qualificati concorrenti nei mercati interessati dall'operazione.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e l'obbligo di non sollecitazione tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutarli, laddove ne sussistano i presupposti, qualora si realizzino oltre il tempo ivi indicato;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

[3] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*

[4] *[Infatti, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), le clausole di non concorrenza sono giustificate per un periodo massimo di due anni, a meno che l'operazione di concentrazione comporti, oltre che il trasferimento dell'avviamento dell'impresa o della parte di impresa acquisita, anche il suo know how.]*

[5] *[Cfr., da ultimo, provv. n. 23297 cit.]*

[6] *[Cfr., Tra gli altri, provv. n. 19036 del 23 ottobre 2008, C9685 – Welcome Travel Group/Ramo d'azienda di Lepinotours & G. Marocco.]*

[7] *[Cfr. AGCM, provv. n. 22813 del 22 settembre 2011, C11167 – Meridiana – Azionisti Air Italy/Air Italy Holding – Meridiana Fly.]*

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella